UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TERAMO

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI GENERALI

I L R E T T O R E

VISTA la L. 9/5/1989, n. 168;

VISTA la L. 30/12/2010, n. 240;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti, emanato con D.R. n. 148 del 10/4/2013;

VISTA la delibera del Consiglio degli Studenti del 4/3/2024, con la quale è stato espresso - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, quinto comma, lett. c) dello Statuto di Ateneo - parere favorevole all'approvazione di talune modifiche al citato Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti, come risultanti dal nuovo testo regolamentare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, secondo comma, lett. l) dello Statuto di Ateneo, il Senato Accademico delibera tutti i Regolamenti diversi da quelli enunciati alle lettere g) e i) dello stesso articolo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 6/3/2024, con la quale sono state approvate le predette modifiche al citato Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/3/2024, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione delle predette modifiche al citato Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti;

VISTA la nota n. 622 del 14/02/2005 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa ai casi e alle modalità di espletamento del controllo di legittimità e merito, ai sensi del l'art. 6, nono comma, della legge n. 168/1989;

D E C R E T A

Art. 1 - È emanato il "Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti", nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1, che abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti emanato con D.R. n. 148 del 10/4/2013, entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola

Firmato digitalmente da:
MASTROCOLA DINO
Firmato il 11/03/2024 10:59
Seriale Certificato: 2929511
Valido dal 09/11/2023 al 09/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile dell'Area: Valeria De Bartolomeis
Responsabile dell'Ufficio: Maddalena Forti

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ELEZIONI DIRETTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

ART. 1
(Ambito di applicazione)

c. 1 Il presente Regolamento disciplina le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi collegiali:

a) Consiglio degli studenti, distintamente per ciascun Dipartimento;
b) Consigli di Dipartimento;
c) Consigli di Corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, attivi alla data di indizione;
d) Consigli delle Scuole di Specializzazione, attive alla data di indizione.

c. 2 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli altri organi collegiali di Ateneo, nonché negli enti diversi dall'Università nei quali è normativamente prevista la loro presenza, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio degli Studenti.

ART. 2
(Indizione delle elezioni)

c. 1 Ogni due anni il Rettore, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, indice le elezioni e ne fissa lo svolgimento almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

c. 2 Con il decreto di indizione sono stabiliti il giorno o i giorni di svolgimento delle votazioni e il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascun organo, secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

c. 3 Qualora il numero dei rappresentanti da eleggere, determinato ai sensi del secondo comma, non corrisponda ad un numero intero, questo è sempre arrotondato all'unità superiore.

c. 4 Il Consiglio degli Studenti consta di quindici componenti, suddivisi tra i Dipartimenti dell'Ateneo in parti uguali. Le elezioni si svolgono distintamente per i singoli Dipartimenti.

ART. 3
(Elettorato)

c. 1 Per le elezioni dirette di cui all'art. 1, primo comma, l'elettorato attivo e passivo spetta a:

1) tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio istituiti presso ciascun Dipartimento, per le elezioni di cui alle lett. a) e b);
2) tutti gli studenti iscritti ai relativi corsi di studio, per le elezioni di cui alle lett. c) e d).

c. 2 L'elettorato passivo non spetta a coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo fuori corso; non spetta, altresì, a coloro che hanno già conseguito un titolo di pari livello rispetto a quello al quale sono iscritti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto di Ateneo.

c. 3 Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico interdipartimentali hanno l'elettorato attivo e passivo relativamente agli organi previsti all'art. 1, primo comma, lett. a) e b) solo in relazione al Dipartimento di principale riferimento per la istituzione del corso stesso.

c. 4 Gli studenti eventualmente iscritti, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33, a due corsi di studio hanno l'elettorato attivo per gli organi previsti all'art. 1, primo comma, lett. c) per entrambi i corsi di studio cui sono iscritti. Qualora i corsi di studio cui lo studente è contemporaneamente iscritto afferiscano a due Dipartimenti diversi, l'elettorato attivo spetta per gli organi previsti all'art. 1, primo comma, lett. a) e b) in relazione ad entrambi i Dipartimenti. L'elettorato passivo spetta per un solo organo di ciascuna tipologia di struttura. È fatto quindi divieto allo studente iscritto in due corsi di studio di presentare la candidatura per più di un Consiglio di Dipartimento o per più di un Consiglio di corso di studio. È inoltre fatto divieto di presentare la candidatura per il Consiglio degli Studenti in più di un Dipartimento. Fermo restando quanto stabilito nei periodi precedenti, lo studente può candidarsi contemporaneamente in più organi di cui all'articolo 1, primo comma, lett. a), b) e c) soltanto se questi afferiscono al medesimo Dipartimento. Qualora risulti che lo studente abbia presentato una o più candidature in violazione del presente comma, queste saranno tutte inammissibili.

c. 5 L'Ufficio competente per le operazioni elettorali predispone l'elenco, in ordine crescente, dei numeri matricola degli studenti aventi diritto al voto e provvede alla relativa pubblicazione, sul sito istituzionale di Ateneo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. Eventuali contestazioni relative all'elenco possono essere rivolte alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione. Scaduto tale termine, la Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni, provvede in merito alle contestazioni ricevute. L'Ufficio competente per le operazioni elettorali può, fino al giorno delle elezioni, correggere meri errori materiali nonché aggiornare l'elenco con le matricole degli studenti che abbiano successivamente regolarizzato la propria iscrizione nel rispetto di quanto stabilito nel comma seguente.

c. 6 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con il termine "iscritto" si indica lo studente che abbia effettuato il pagamento della tassa di iscrizione dell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni. La condizione di "iscritto" è valutata, per l'elettorato passivo, con riferimento al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle liste; per l'elettorato attivo, con riferimento al giorno precedente la data fissata per l'inizio delle votazioni.

ART. 4
(Candidature)

c. 1 Le elezioni di cui all'art. 1, primo comma, hanno luogo mediante sistema proporzionale a liste tra loro concorrenti. Ogni lista deve essere contrassegnata da una denominazione e contenere un elenco di candidati in numero non superiore a sette, per le elezioni di cui alla lett. a), e non superiore al numero degli eligendi aumentato di un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, per le elezioni di cui alle lett. b), c) e d).

c. 2 Le liste devono essere presentate all'Ufficio competente per le operazioni elettorali, secondo le modalità indicate nel decreto di indizione delle elezioni ed entro il termine ivi stabilito e, in ogni caso, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. Per la presentazione delle liste i candidati devono utilizzare unicamente la modulistica predisposta a tal fine dall'Ufficio competente per le operazioni elettorali da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo.

c. 3 Le liste devono essere sottoscritte congiuntamente da tutti i candidati inclusi nelle stesse e dal presentatore di lista. Tutte le firme devono essere apposte in calce alla domanda secondo le modalità stabilite nel decreto di indizione e ai sensi della normativa vigente.

c. 4 Ogni nominativo deve essere accompagnato dall'indicazione del Dipartimento e del corso di studi di appartenenza, del numero di matricola, nonché del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica.

c. 5 Ogni lista deve essere contraddistinta da un simbolo, racchiuso in un cerchio, depositato all'atto della presentazione, in formato elettronico editabile.

c. 6 La presentazione della lista è curata esclusivamente da uno dei candidati, o da altro studente da loro appositamente delegato, che assume la funzione di "presentatore di lista". Il presentatore è l'unico referente della lista presso l'Amministrazione per tutte le questioni relative al procedimento elettorale.

c. 7 Il presentatore può, inoltre, indicare per ciascun seggio, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 6, primo comma, il nominativo di uno studente avente diritto al voto, che potrà assistere in sua vece alle operazioni elettorali.

c. 8 Esclusivamente per le elezioni del Consiglio degli Studenti, possono essere costituiti collegamenti tra liste, anche aventi denominazione diversa, che rispettino tutte le seguenti condizioni:

a) siano composti da liste presentate per differenti Dipartimenti, nel numero massimo di una lista per ciascun Dipartimento;
b) siano composti da liste che non siano già inserite in altro collegamento.

Il collegamento si costituisce contestualmente alla presentazione delle liste incluse, mediante dichiarazione congiunta di tutti presentatori, da trasmettere all'Ufficio competente per le operazioni elettorali entro il termine stabilito nel decreto di indizione per la presentazione delle candidature. Nella dichiarazione è altresì indicato il nominativo di uno dei presentatori delle liste incluse, che assume la funzione di delegato del collegamento per tutte le questioni relative al procedimento elettorale.

c. 9 Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale verifica i requisiti di eleggibilità dei singoli candidati, la regolarità delle liste presentate e la regolarità dei collegamenti costituiti ai sensi del comma precedente. Entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, la Commissione Elettorale Centrale approva il manifesto elettorale e lo pubblica sul sito istituzionale di Ateneo.

c. 10 Il manifesto elettorale riporta, per ciascuna elezione, i nomi delle liste, nell'ordine di presentazione, ed il relativo simbolo. Per ogni lista sono riportati cognome e nome dei candidati, secondo l'ordine indicato all'atto della presentazione. Il manifesto elettorale riporta, altresì, per il Consiglio degli Studenti, l'elenco dei collegamenti tra liste, secondo l'ordine di costituzione degli stessi. Per ogni collegamento sono riportati le denominazioni e i simboli delle liste che li compongono e i Dipartimenti per cui le stesse sono presentate.

c. 11 Contro il manifesto elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro tre giorni successivi alla data di pubblicazione; la Commissione decide entro tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi; le decisioni sui ricorsi sono pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo.

ART. 5
(Schede elettorali)

c. 1 Le schede elettorali, nella parte esterna, recano l'intestazione "Università degli Studi di Teramo" e l'indicazione dell'organo e della rappresentanza da eleggere; al loro interno riportano le

denominazioni e i simboli delle liste, secondo l'ordine indicato nel manifesto elettorale e gli spazi per l'espressione delle preferenze.

ART. 6

(Seggi elettorali)

c. 1 I seggi elettorali per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio sono costituiti con apposito decreto rettorale, che stabilisce per ciascuno di essi la composizione, la sede e l'orario di apertura e chiusura. Il decreto indica, altresì, per ciascun seggio, i nominativi dei rappresentanti di lista, designati ai sensi del precedente articolo 4, settimo comma, che hanno diritto di essere presenti a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio con facoltà di far inserire a verbale dichiarazioni relative allo svolgimento delle operazioni medesime. A tal fine, i presentatori di lista comunicano i predetti nominativi entro tre giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente per le operazioni elettorali.

c. 2 Ciascun seggio elettorale è composto da un minimo di tre componenti così individuati:

a) un dipendente appartenente al personale docente, anche a tempo determinato, o al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, con funzioni di Presidente;
b) uno studente indicato dal Consiglio degli Studenti;
c) un dipendente appartenente al personale docente, anche a tempo determinato, o al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, con funzioni di segretario.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, il Rettore, in considerazione del numero di elettori iscritti al seggio nonché di ogni altro elemento ritenuto opportuno, può integrare la predetta composizione minima con ulteriori membri appartenenti alle categorie indicate nelle lettere precedenti.
È, altresì, formato un elenco di componenti supplenti, individuati nell'ambito delle stesse categorie, che subentrano ai componenti titolari in ogni caso di giustificato impedimento, anche verificatosi in corso di svolgimento dell'incarico. In nessun caso può essere nominato componente del seggio, titolare o supplente, un candidato. Il Presidente nomina, tra i componenti del seggio, un vicepresidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza.

c. 3 Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali. Per regolare l'accesso al seggio può avvalersi di personale dell'Amministrazione, incaricato con ordine di servizio del Direttore Generale. In caso di grave turbativa, il Presidente, previa verbalizzazione dei fatti, può disporre la temporanea sospensione delle operazioni di voto nel seggio dandone immediata comunicazione all'Ufficio competente per le operazioni elettorali.

c. 4 Il Presidente ed il segretario del seggio elettorale sono convocati dall'Ufficio competente per le operazioni elettorali il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, per la consegna del materiale elettorale necessario all'espletamento delle operazioni di voto.

c. 5 Prima dell'inizio delle operazioni di voto, le schede devono essere timbrate e firmate da un componente del seggio nell'apposito spazio sulla facciata esterna; a tal fine, il Presidente ripartisce tra gli scrutatori un congruo numero di schede. All'interno del seggio sono resi disponibili per la consultazione il manifesto elettorale e gli elenchi degli aventi diritto al voto.

ART. 7

(Operazioni di voto)

c. 1 L'orario di apertura dei seggi elettorali, compreso tra le ore nove e le ore diciannove del giorno o dei giorni fissati per le votazioni, è stabilito nel decreto di indizione delle elezioni; deve essere comunque garantita l'accessibilità alle urne per un periodo di tempo ininterrotto di almeno

cinque ore. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto. Durante le operazioni di voto, devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio, tra cui il Presidente o il vicepresidente.

c. 2 Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni del suddetto divieto, accertate e riportate a verbale dal Presidente del seggio. Tali sanzioni non possono essere inferiori all'ammonizione.

c. 3 Gli elettori devono dimostrare la propria identità mediante esibizione di un documento di riconoscimento, compreso il libretto universitario, ed apporre la propria firma sul registro dei votanti. Gli elettori possono essere ammessi a votare anche senza esibizione del documento di riconoscimento, purché conosciuti da un componente del seggio che ne garantisce l'identità apponendo sul registro la dicitura "conosciuto" ed aggiungendo la propria firma negli appositi spazi.

c. 4 Gli elettori non autosufficienti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Ateneo liberamente scelto; l'impedimento al voto, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un soggetto non autosufficiente. Tale modalità di voto deve essere annotata nel verbale con l'indicazione delle generalità dell'elettore e di quelle dell'accompagnatore; al verbale devono, inoltre, essere allegate la copia dell'eventuale certificazione medica presentata e l'autocertificazione rilasciata dall'accompagnatore nella quale lo stesso dichiara di non aver assistito altro elettore per la stessa elezione.

c. 5 Il voto si esprime contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista prescelta; è possibile altresì esprimere una preferenza quando vi siano fino a tre rappresentanti da eleggere e massimo due preferenze negli altri casi. La preferenza si esprime scrivendo il cognome ed eventualmente il nome del candidato prescelto; in caso di omonimia tra cognomi l'indicazione del nome è obbligatoria; in caso di omonimia del cognome e del nome dovrà essere riportato anche il numero d'ordine assegnato nel manifesto elettorale.

ART. 8
(Operazioni di scrutinio)

c. 1 Le operazioni di scrutinio sono effettuate dagli stessi componenti del seggio, sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Il Presidente del seggio può sospendere le operazioni di scrutinio qualora le stesse si protraggano oltre le ore venti del giorno stabilito per la chiusura delle votazioni; in tal caso le operazioni dovranno riprendere alle ore nove del primo giorno lavorativo successivo. Durante le operazioni di scrutinio, devono essere sempre presenti il Presidente o il vicepresidente e il segretario.

c. 2 Se nel corso dello spoglio si rinviene, all'interno di un'urna, una scheda che doveva essere inserita in un'urna differente, il Presidente provvede ad inserirla immediatamente nell'urna di pertinenza.

c. 3 Lo scrutinio riguarda i voti di lista, le preferenze espresse per i candidati, le schede bianche e le schede nulle. È nulla la scheda in cui:

a) sono espressi due o più voti di lista;
b) non è espresso alcun voto di lista ed è apposta una preferenza nel riquadro di una lista diversa da quella cui il candidato prescelto appartiene oppure una preferenza non riferibile ad alcun candidato;

c) sono tracciati scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c), se il nome del candidato prescelto è scritto nel riquadro della sua lista, pur in assenza di contrassegno sul simbolo e/o sulla denominazione, è attribuito anche il voto di lista. È attribuito il solo voto di lista quando:

a) è presente esclusivamente il contrassegno sul simbolo e/o sulla denominazione della lista, senza espressione di preferenze;
b) è presente il contrassegno sul simbolo e/o sulla denominazione della lista e sono apposte preferenze per nominativi non inclusi nell'elenco dei candidati della lista stessa;
c) è presente il contrassegno sul simbolo e/o sulla denominazione della lista e le preferenze espresse, pur essendo relative a candidati in essa inclusi, non sono scritte correttamente nell'apposito riquadro;
d) sono espresse più preferenze di quelle consentite.

Il voto è valido quando è possibile desumere dal segno tracciato la volontà dell'elettore.

c. 4 In caso di contestazioni, il Presidente del seggio, sentiti i componenti, decide provvisoriamente sull'attribuzione del voto. Le schede contestate devono essere inserite in tre buste separate, contenenti rispettivamente le schede considerate, a seguito della decisione del Presidente, votate, bianche o nulle. All'interno di ogni busta le schede devono essere opportunamente raggruppate in base ai motivi di contestazione; ogni busta deve essere sigillata e siglata dai componenti del seggio. Le contestazioni e le relative decisioni devono essere annotate nel verbale.

c. 5 Delle operazioni di voto e scrutinio è redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti del seggio, nel quale si riepilogano in dettaglio i risultati dello spoglio. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente trasmette alla Commissione Elettorale Centrale, unitamente al verbale delle operazioni svolte dal seggio, la seguente documentazione:

a) le schede non contestate, suddivise in tre plichi contenenti le valide, le bianche e le nulle;
b) le schede contestate, suddivise in base al criterio di cui al precedente comma;
c) le schede non utilizzate opportunamente firmate e timbrate ai sensi dell'art. 6, quinto comma;
d) le schede non vidimate;
e) i registri dei votanti.

ART. 9

(Computo dei voti)

c. 1 La Commissione Elettorale Centrale, acquisita la documentazione trasmessa dal Presidente del seggio elettorale, procede ad esaminare i risultati dello scrutinio. Preliminarmente, la Commissione decide in via definitiva sull'attribuzione dei voti contestati ai sensi dell'art. 8, quarto comma e provvede al conseguente eventuale ricalcolo dei dati risultanti dal verbale del seggio.

c. 2 Per le elezioni di cui all'art. 1, primo comma, lett. b), c), d) e per l'attribuzione di dieci seggi del Consiglio degli Studenti, due per ogni Dipartimento, la Commissione Elettorale Centrale individua il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e i candidati eletti all'interno della stessa, secondo le disposizioni che seguono:

a) si determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi;
b) si determina la cifra individuale di ciascun candidato, costituita dalla somma delle preferenze validamente espresse in suo favore in tutti i seggi;
c) per stabilire il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si divide ogni cifra elettorale successivamente per 1, 2, ... sino a concorrenza del numero dei candidati da eleggere;
d) si dispongono tutti i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente e si selezionano, tra questi, i più alti in numero uguale a quelli dei seggi da attribuire;

e) ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti tra quelli selezionati;
f) a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, in caso di ulteriore parità, per sorteggio;
g) se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti;
h) stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, si individuano i nomi dei candidati eletti seguendo l'ordine decrescente delle cifre individuali dei candidati della stessa lista che abbiano riportato almeno una preferenza;
i) a parità di cifra individuale, risulta eletto il candidato iscritto da un maggior numero di anni accademici, con riferimento alla prima iscrizione all'Università di Teramo; in caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato con la maggiore età anagrafica; in caso di pari età si procede a sorteggio.

c. 3 Qualora siano stati costituiti collegamenti ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, la Commissione Elettorale Centrale distribuisce i restanti cinque seggi del Consiglio degli Studenti, uno per ogni Dipartimento, secondo le disposizioni che seguono:
a) si determina la cifra elettorale del collegamento sommando le cifre elettorali delle liste in esso incluse, calcolate ai sensi del precedente comma;
b) si dispongono tutte le cifre elettorali dei collegamenti in una graduatoria decrescente e, quindi, si seleziona il collegamento con la cifra elettorale più alta; in caso di parità si seleziona il collegamento che include la lista con la cifra elettorale più alta;
c) ciascuna lista compresa nel collegamento selezionato avrà un rappresentante in aggiunta a quelli eventualmente assegnati ai sensi del precedente comma, individuato seguendo l'ordine decrescente delle cifre individuali dei candidati della stessa lista che abbiano riportato almeno una preferenza a partire dal primo dei non eletti;
d) qualora il collegamento selezionato non includa una lista per ciascun Dipartimento, i seggi residui saranno attribuiti alle liste, presentate nei relativi Dipartimenti, incluse nel collegamento collocato successivamente in graduatoria;
e) qualora nessun collegamento includa liste presentate per i Dipartimenti residui, si procederà ad assegnare i restanti seggi al candidato non eletto con la cifra individuale più alta tra quelli di ogni Dipartimento residuo, prescindendo dalla cifra elettorale di lista.

c. 4 Qualora non siano stati costituiti collegamenti ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, tutti i quindici seggi del Consiglio degli Studenti saranno assegnati secondo le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 10
(Proclamazione dei risultati e ricorsi)

c. 1 Entro venti giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione trasmessa dai seggi elettorali, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale proclama, con proprio provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale di Ateneo, i risultati delle votazioni.

c. 2 Contro la proclamazione dei risultati, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione; la Commissione decide entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi; le decisioni sui ricorsi sono pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo.

ART. 11
(Nomina degli eletti)

c. 1 I rappresentanti eletti sono nominati con decreto del Rettore e restano in carica due anni, decorrenti dal giorno successivo al termine del mandato dei rappresentanti in scadenza o alla pubblicazione del provvedimento di nomina all'Albo Ufficiale di Ateneo nel caso in cui il predetto mandato si sia già concluso.

c. 2 I rappresentanti degli studenti sono rieleggibili per una sola volta. A tal fine non si computano i mandati espletati parzialmente, purché il periodo svolto sia inferiore alla metà della durata prevista, da parte del rappresentante dimissionario o decaduto ovvero del rappresentante che gli sia subentrato per il restante scorcio del mandato.

ART. 12

(Cause di decadenza)

c. 1 I rappresentanti degli studenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La relativa verifica è effettuata dal Presidente dell'organo collegiale che provvede a darne tempestiva comunicazione al Rettore ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza.

c. 2 I rappresentanti degli studenti negli organi di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 1, che durante il mandato conseguono il titolo di studio, decadono dalla carica se non si iscrivono ad un corso di studio di livello superiore, istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento, per l'anno accademico successivo a quello del conseguimento del titolo. In tal caso, per evitare la decadenza, i predetti rappresentanti devono comunicare, entro sette giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente per le operazioni elettorali, l'intenzione di iscriversi ad un corso rispondente ai requisiti di cui al precedente periodo. La decadenza è comunque integrata se gli interessati non formalizzano l'iscrizione nei termini ordinariamente stabiliti dall'Ateneo.

c. 3 I rappresentanti degli studenti negli organi di cui alle lett. c) e d) del primo comma dell'art. 1, che durante il mandato conseguono il titolo di studio, decadono dalla carica.

c. 4 La decadenza è dichiarata con decreto del Rettore. In sostituzione del rappresentante decaduto è nominato, per la durata residua del mandato, il primo dei non eletti nella sua stessa lista che abbia riportato almeno una preferenza. In caso di esaurimento della graduatoria non si procede ad elezioni suppletive.

ART. 13

(Disposizioni finali)

c. 1 Se non diversamente stabilito, le scadenze temporali indicate nel presente Regolamento, espresse in giorni, s'intendono riferite a giorni consecutivi; nel caso in cui il giorno di scadenza coincida con una data festiva o non lavorativa, esso è di diritto posticipato alla prima data lavorativa successiva.

c. 2 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni dello Statuto di Ateneo, nonché a quelle del Regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale T.A.B., degli organi dei Dipartimenti e delle articolazioni didattiche, laddove compatibili.

c. 3 Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.